

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 209/A

presentata dai Consiglieri regionali
MULA - GIAGONI - MORO - TALANAS - MUNDULA - MAIELI - LANCIONI - SCHIRRU -
FANCELLO - SATTA Giovanni - USAI - ENNAS - PIRAS - CANU

il 24 settembre 2020

Disciplina dell'enoturismo in Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si propone di valorizzare il turismo del vino come fenomeno culturale ed economico capace di offrire numerose opportunità per il nostro territorio. Il vino è un elemento forte della nostra cultura assume, quindi, fondamentale importanza disciplinare l'attività enoturistica al fine di valorizzare le produzioni vitivinicole del territorio, di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità. Con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite guidate ai vigneti nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

L'attività di enoturismo può essere esercitata dall'imprenditore agricolo, dai comitati di gestione delle strade del vino, dalle cantine sociali cooperative alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino e dai consorzi di tutela dei vini a denominazione e indicazione geografica. Gli operatori delle attività di enoturismo sono inseriti nell'elenco regionale tenuto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Inoltre, al fine di agevolare le attività di enoturismo, è prevista la presentazione della SCIA mediante un modello semplificato approvato con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

La proposta di legge definisce, anche, i requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività di enoturismo, tra i quali l'apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi.

L'obiettivo è pertanto quello di offrire grandi opportunità garantendo lo sviluppo turistico ed economico del settore vitivinicolo, ricco di cultura e di tradizione, tutelandone la qualità.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente e relatore di maggioranza - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - PIRAS, Segretario - CORRIAS, Segretario e relatore di minoranza - CANU - CERA - CUCCU - FANCELLO - MORO

Relazione di maggioranza

On.le MAIELI

pervenuta il 22 febbraio 2021

La presente proposta di legge si propone di valorizzare il turismo del vino come fenomeno culturale ed economico capace di offrire numerose opportunità per il territorio regionale. Il vino è un elemento portante della nostra cultura e delle nostre tradizioni e assume, quindi, fondamentale importanza disciplinare l'attività enoturistica al fine di valorizzare le produzioni vitivinicole del territorio, di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità.

Con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite guidate ai vigneti nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

L'attività di enoturismo può essere esercitata dall'imprenditore agricolo e dalle cantine sociali cooperative alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino.

I soggetti che operano nel campo dell'enoturismo sono inseriti in un apposito elenco regionale tenuto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e inoltre, al fine di semplificare l'avvio dell'attività, è previsto che sia sufficiente la presentazione della SCIA mediante un modello semplificato approvato con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

La proposta di legge definisce, inoltre, i requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività di enoturismo, tra i quali l'apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi. L'obiettivo è pertanto quello di offrire grandi opportunità garantendo lo sviluppo turistico ed economico del settore vitivinicolo, ricco di cultura e di tradizione, tutelandone la qualità.

La Quinta Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge n. 209 "Disciplina dell'enoturismo in Sardegna" nella seduta del 13 ottobre 2020. In tale occasione la proposta è stata illustrata dal primo firmatario il quale ha evidenziato che attraverso di essa si intende disciplinare l'attività enoturistica e valorizzare le produzioni vitivinicole del territorio.

Nella successiva seduta della Quinta Commissione del 29 ottobre 2020, sono state audite sulla proposta di legge le organizzazioni di categoria agricole e i rappresentanti dei Consorzi di tutela del vermentino di Sardegna DOC, del Consorzio di tutela dei vini di Alghero e del Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna DOC, i quali hanno espresso un parere sostanzialmente positivo sul contenuto del provvedimento, suggerendo talune correzioni ed integrazioni finalizzate a migliorare la proposta di legge e renderla più agevolmente applicabile.

Nella seduta del 1 dicembre 2020, la Quinta Commissione ha audito sulla proposta di legge n. 209 l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio e, preso atto del parere favorevole dello stesso, ha provveduto ad approvare i singoli articoli, rinviando l'approvazione finale all'acquisizione del parere della Terza Commissione sulla norma finanziaria e del parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 1 del 2005.

Infine, nella seduta 9 febbraio 2021, la Quinta Commissione, preso atto dei pareri positivi espressi dalla Terza Commissione e dal Consiglio per le autonomie locali, ha provveduto all'approvazione finale della proposta di legge n. 209 "Disciplina dell'enoturismo in Sardegna", nominando quali relatori di maggioranza e di minoranza, rispettivamente, il Presidente Maieli e l'On. Corrias.

Relazione di minoranza

On.le CORRIAS

pervenuta il 26 febbraio 2021

La proposta di legge discussa in Commissione reca il titolo "Disciplina dell'enoturismo in Sardegna" e si propone come finalità di incrementare e incoraggiare forme di turismo legate alla coltivazione della vite e alla produzione del vino.

Il termine "enoturismo" è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 205 del 2017 che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018. L'argomento è trattato all'articolo 1 nei commi dal 502 al 505. Il comma 502, nello specifico, definisce l'enoturismo come "tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine". Il comma 504 invece rimanda a un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province di Trento e di Bolzano, per la definizione di linee guida e gli indirizzi relativamente ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica.

È infatti con il decreto dell'allora Ministro Centinaio del 12 marzo 2019 che vengono approvate le "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica". Il decreto dettaglia quali debbano essere considerate attività enoturistiche e quali debbano essere i requisiti e gli standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche. Il decreto prevede altresì che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano promuovere in maniera autonoma o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare e con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi

per l'esercizio dell'attività. Inoltre, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, è previsto che si possano istituire elenchi regionali degli operatori che svolgono attività turistiche.

Ebbene, la proposta di legge che è stata discussa in Commissione e le modifiche che ne sono scaturite in quella sede non contribuiscono a creare nessun valore aggiunto rispetto al decreto cosiddetto "Centinaio". Anzi, come è stato evidenziato in qualche relazione delle stesse associazioni di categoria, sembra quasi una riproduzione pedissequa e acritica della legge della Regione Toscana sullo stesso argomento. Non sembrerebbe contenere la norma alcuna rivendicazione rispetto alle specificità del nostro territorio e delle nostre produzioni e, soprattutto, nessuna visione d'insieme e nessuna sinergia con il comparto turistico.

La percezione complessiva che se ne ricava è che si stia andando ostinatamente verso una progressiva frammentazione dell'impianto normativo e, conseguentemente, della visione strategica di sviluppo del territorio in chiave turistica: una legge sul turismo, la legge regionale n. 16 del 2017, una sulla promozione e comunicazione turistica, la legge regionale n. 7 del 1955 di recente modificata dalla legge regionale n. 3 dell'11 febbraio 2021, una su agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale, la legge regionale n. 11 del 2015, anch'essa di recente ritoccata con la legge regionale 15 del 2020, una sull'enoturismo, tanti progetti di legge in cantiere su turismo nautico, turismo equestre, oppure che intendono apportare modifiche in ordine sparso alla legge n. 16 del 2017.

Siamo convinti che questa frammentazione del quadro normativo, lungi dal rappresentare un vantaggio per le tante imprese che operano nel settore, costituirà per loro un ulteriore aggravio, a maggior ragione se non è chiara, o si ravvisa inesistente, la strategia d'insieme che tiene incollati i vari frammenti e li fa diventare tessere ordinate di un mosaico.

D'altra parte tra gli obiettivi del legislatore nazionale più o meno esplicitamente dichiarati quando ha introdotto le attività di enoturismo, figura proprio quello di incoraggiare la diversificazione dei servizi offerti dalle imprese vitivinicole per aumentare i redditi degli imprenditori consentendo loro di migliorare e ampliare l'offerta a clienti e turisti, far conoscere le produzioni enogastronomiche tradizionali, diffondere la conoscenza della cultura contadina, valorizzare il paesaggio e i beni culturali del territorio. Dunque un classico ragionamento di filiera, di cui purtroppo nella proposta di legge regionale non risulta traccia.

Condividiamo dunque e facciamo nostre le osservazioni che provengono dal Consiglio delle autonomie locali che nel parere sulla proposta di legge n. 209, dopo avere espresso il plauso per l'iniziativa di legge, ha evidenziato che il legislatore dovrebbe "superare la spartana regolamentazione dei requisiti indispensabili per lo svolgimento delle attività in questione e prevedere strumenti e incentivi per rafforzare i legami con i territori, per mantenere vivo il fondamentale valore identitario e attrattivo dei paesaggi viticoli e dare sviluppo alle imprese agricole e alla resilienza delle aree interne in un futuro di ecosostenibilità".

Il legislatore regionale interviene timidamente all'articolo 3 definendo i requisiti per lo svolgimento dell'attività di enoturismo. Tra tutti i titoli elencati non figura il minimo riferimento a una formazione in ambito turistico che il titolare, i familiari, i soci, i dipendenti o i collaboratori esterni dell'azienda vitivinicola che aspira a svolgere l'attività, devono possedere.

Considerato che il decreto ministeriale attribuisce alle regioni alcune specifiche competenze, tra cui fornire la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche con lo scopo di garantire e mantenere il rispetto dei requisiti e degli standard minimi per l'esercizio dell'attività, ci si sarebbe aspettati un maggiore dettaglio delle previsioni di cui all'articolo 4 - Formazione e promozione. Si parla infatti, al comma 1, di attività formative che l'amministrazione regionale deve organizzare in maniera autonoma o in collaborazione con gli enti di formazione del settore agricolo, funzionali al ri-

lascio di attestati di frequenza, ma anche qui è assolutamente assente il minimo riferimento alla formazione in ambito turistico. È invece molto probabile che il viticoltore che decide di intraprendere l'attività di enoturismo necessiti di formazione specifica in quell'ambito e non deve essere dato per scontato che già la possieda.

All'articolo 5, gli standard minimi per l'esercizio dell'attività di enoturismo sono sostanzialmente ripresi dal decreto ministeriale. L'articolo 6 disciplina invece l'attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti dell'agro-alimentare che possono essere, in linea con il decreto, esclusivamente freddi. La degustazione non può comunque configurarsi come attività di ristorazione.

All'articolo 7 è istituito l'elenco degli operatori di enoturismo presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che deve anche proporre alla Giunta regionale la disciplina e le modalità per l'iscrizione all'elenco. Sarebbe forse opportuno pensare a modalità di gestione condivisa di questo strumento con l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

L'articolo 8 autorizza i soggetti che svolgono attività di enoturismo a vendere prodotti enogastronomici, dell'artigianato e dei manufatti locali, "al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali". È in questo articolo che compare, per la prima volta, il riferimento alle produzioni identitarie e si prospetta, blandamente, il tentativo di introdurre un discorso di filiera.

Gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 trattano dei controlli, delle sanzioni per le inadempienze e degli aspetti finanziari.

È chiaro che il legislatore regionale non può intervenire a disciplinare aspetti che sono già contenuti e regolati nel decreto ministeriale ma è evidente che, nel nostro caso, non ha nemmeno provato a intervenire nella norma, sforzandosi di introdurre, per esempio, quei necessari ritocchi che l'avrebbero connotata in maniera univoca, senza possibilità di errore, senza che la si possa confondere con la norma della Regione Toscana o con quella della Regione Veneto. Niente di tutto questo, la proposta si appiattisce su quanto già detto da altri, nessuna menzione alle specificità della Sardegna e alla necessità di preservarle.

Si conviene sul fatto che una norma sull'enoturismo possa rappresentare un'occasione importante per le aziende del comparto vitivinicolo che si vedrebbero investite così di una nuova opportunità competitiva, utile non solo ad ampliare e diversificare l'offerta ma anche a suscitare, nei confronti del prodotto e del suo processo di produzione, ulteriore attenzione e interesse. Sarebbe stato però auspicabile che la norma lasciasse intravedere un progetto strategico più ampio, da cui si potesse nitidamente percepire quel legame tra territorio, prodotti agroalimentari, beni culturali e identitari da una parte e turismo dall'altra, quale mix virtuoso di elementi in grado di dare fondamento allo sviluppo di nuove forme di turismo sostenibile, non solo accessorie ma prevalenti, che incidano sulle aree interne assecondandone le vocazioni e le tipicità.

Dunque, tirando le somme, possiamo concludere che sì, il turismo legato al vino deve essere assolutamente valorizzato per le opportunità che potrà offrire al nostro territorio e una norma sull'enoturismo è da auspicare. L'avremmo solo voluta più coraggiosa e soprattutto più sarda sia nei contenuti che negli intenti.

La Terza Commissione, nella seduta tenutasi il 27 gennaio 2021, ha espresso a maggioranza l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto.

La Commissione ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Allegato 1

Parere della Terza Commissione permanente sulla Proposta di legge n. 209 (Disciplina dell'enoturismo in Sardegna).

Il testo in esame si propone di valorizzare il turismo del vino come fenomeno culturale ed economico.

Con riferimento ai profili finanziari, la proposta rinvia decisione di spesa e relativa copertura finanziaria agli stanziamenti annuali di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

La Terza Commissione, nell'esprimere parere favorevole, invita la Commissione di merito ad approfondire l'opportunità di destinare fin d'ora al finanziamento della presente legge, in via sperimentale, per il biennio 2021-2022 una quota parte delle risorse annualmente iscritte in bilancio in conto della missione 07, programma 01, titolo 1.

Parere del Consiglio delle autonomie locali

pervenuto il 16 dicembre 2020

Parere ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005 sulla proposta di legge n. 209 "Disciplina dell'enoturismo in Sardegna"

Il Consiglio delle autonomie locali accoglie con favore la proposta di legge regionale che riprende il decreto ministeriale firmato il 12 marzo 2019 dal Ministro Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo a seguito dell'intesa nella Conferenza Stato-regioni del 7 marzo 2019.

L'individuazione dei requisiti e degli indirizzi per l'esercizio dell'attività enoturistica così come l'indicazione dei criteri di valorizzazione delle attività connesse alla viticoltura allarga le opportunità di offerta turistica e consente alle imprese vitivinicole di diversificare la produzione e nello stesso tempo di incentivare il settore del turismo in piena espansione prima della pandemia.

Il Consiglio delle autonomie locali incoraggia il legislatore a superare la spartana regolamentazione dei requisiti indispensabili per lo svolgimento delle attività in questione e a prevedere strumenti e incentivi per rafforzare il legame con i territori, per mantenere vivo il fondamentale valore identitario e attrattivo dei paesaggi viticoli e a dare sviluppo alle imprese agricole e alla resilienza delle aree interne in un futuro di ecosostenibilità.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione disciplina l'attività enoturistica al fine di valorizzare le produzioni vitivinicole del territorio, di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità.

2. Con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite guidate ai vigneti nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

Art. 2

Avvio delle attività di enoturismo

1. Possono esercitare le attività di enoturismo:

- a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del Codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;
- b) i comitati di gestione delle strade del vino riconosciuti con il decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale n. 41/DecA/1 del 14 gennaio 2009;
- c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;
- d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.

2. I soggetti di cui al comma 1 che in-

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Finalità

1. La Regione disciplina l'attività enoturistica al fine di valorizzare le produzioni vitivinicole del territorio, di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità.

2. Con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite guidate ai vigneti e alle cantine nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

Art. 2

Avvio delle attività di enoturismo

1. Possono esercitare le attività di enoturismo:

- a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;
- b) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino.

2. L'attività enoturistica è esercitata previa presentazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo Sportello per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) di cui all'articolo 29 e seguenti della legge regionale 20 ottobre 2016,

tendono avviare le attività di enoturismo sono soggetti alla presentazione della SCIA al comune in cui si esercita l'attività. Il modello semplificato della SCIA per l'esercizio dell'attività enoturistica è approvato con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

3. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale disciplina con proprio provvedimento le modalità per l'attivazione dell'attività di enoturismo nell'ambito dell'agriturismo.

4. Non possono esercitare le attività di enoturismo:

- a) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- c) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l'applicazione di tali misure di prevenzione;
- d) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 3

Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo

1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o

n. 24, competente per territorio. La presente disposizione entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione della legge.

3. Il modello semplificato della SCIA per l'esercizio dell'attività enoturistica è approvato con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 3

Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo

1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza di almeno un addetto, ricompreso tra il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i soci, i dipendenti o i

di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale n. 1102/DecA/32 del 9 maggio 2008 (Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP));
- b) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi del decreto assessoriale n. 1102/Dec A/32/2008;
- c) diploma o laurea in materie agrarie;
- d) titolo di enologo ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo);
- e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell'attività stessa;
- f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola organizzato dall'Amministrazione regionale, dalle associazioni di categoria, organismi di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica.

Art. 4

Formazione e promozione

1. L'Amministrazione regionale può organizzare autonomamente o in collaborazione con gli enti di formazione del settore agricolo e le associazioni enoturistiche più rappresentative i corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

2. A conclusione del corso di cui al comma 1, la cui frequenza è obbligatoria, è rilasciato l'attestato di frequenza.

collaboratori esterni che abbia conoscenza delle caratteristiche del territorio e sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);
- b) attestato di frequenza con profitto a un percorso di formazione professionale in agricoltura finalizzato al conseguimento della competenza professionale richiesta per l'acquisizione della qualifica di IAP;
- c) diploma o laurea in materie agrarie;
- d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo);
- e) aver svolto per almeno 18 mesi attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo comprovata da apposita autocertificazione riportante la descrizione dell'attività, i periodi di svolgimento e le aziende presso le quali l'attività è stata svolta;
- f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola organizzato dall'Amministrazione regionale, dalle associazioni di categoria, organismi di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica;
- g) attestato di frequenza di un master universitario di I o di II livello relativo a una delle seguenti materie:
 - 1) viticoltura;
 - 2) marketing delle produzioni enologiche;
 - 3) enologia;
 - 4) wine management.

Art. 4

Formazione e promozione

1. L'Amministrazione regionale può organizzare autonomamente o in collaborazione con gli enti di formazione del settore agricolo in possesso dell'accreditamento regionale, le associazioni di categoria agricole e le associazioni enoturistiche più rappresentative, i corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

2. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con le associazioni di categoria agricole e con associazioni enoturistiche più rap-

3. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con le associazioni enoturistiche più rappresentative, sostiene lo sviluppo dell'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

4. All'attuazione del presente articolo l'Amministrazione regionale provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 5

Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità:

- a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- d) sito o pagina web aziendale almeno in sardo, italiano e in inglese;
- e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;
- g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
- h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore

presentative, sostiene lo sviluppo dell'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

Art. 5

Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità:

- a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- c) cartello da apporre in evidenza, contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- d) sito o pagina web aziendale almeno in sardo, italiano e in inglese;
- e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti fruibile in almeno tre lingue, compreso l'italiano;
- g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
- h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore

- enoturistico;
- i) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.

2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

Art. 6

Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti

1. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Sardegna quali:

- a) i prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
- b) i prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;
- c) i prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

2. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari siano svolte in ambito agrituristico si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998).

- enoturistico;
- i) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale, escluse le materie plastiche, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.

2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessario stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

Art. 6

Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti

1. L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione avviene con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Sardegna quali:

- a) i prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
- b) i prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;
- c) i prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

2. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari siano svolte in ambito agrituristico, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998).

2. Dall'attività di degustazione sono in

3. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

Art. 7

Elenco degli operatori delle attività di enoturismo

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che svolgono le attività di enoturismo sono inseriti nell'elenco regionale degli operatori tenuto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, a seguito della presentazione della SCIA.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale con proprio decreto disciplina le modalità per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1.

3. I dati presenti nell'elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

Art. 8

Commercializzazione

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che svolgono le attività di enoturismo è consentita l'esposizione e la vendita di prodotti dell'artigianato e manufatti locali, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali.

Art. 9

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 2.

2. La Regione effettua i controlli sui requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività di enoturismo di cui agli articoli 3 e 5. L'esito dei controlli è comuni-

ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

Art. 7

Elenco degli operatori delle attività di enoturismo

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale l'elenco regionale degli operatori delle attività di enoturismo. I soggetti che svolgono le attività di enoturismo sono inseriti nell'elenco a seguito della presentazione della SCIA.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale con proprio decreto disciplina le modalità per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1.

3. I dati presenti nell'elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

Art. 8

Commercializzazione

1. Ai soggetti che svolgono le attività di enoturismo è consentita l'esposizione e la vendita di prodotti enogastronomici, dell'artigianato e manufatti locali, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali.

Art. 9

Vigilanza e controllo

(identico).

cato ai comuni.

Art. 10

Sanzioni

1. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile della violazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.

2. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

3. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate qualora la stessa violazione sia commessa entro i tre anni successivi.

5. Le sanzioni sono applicate dal comune competente per territorio.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

Art. 11

Norma transitoria

1. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge esercitano una o più attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 1, comma 2, si adeguano alle disposizioni contenute nella medesima entro centottanta giorni dall'entrata in vigore. In caso di mancato adeguamento è vietato l'esercizio delle attività suddette.

Art. 12

Art. 10

Sanzioni

(identico)

Art. 11

Norma transitoria

1. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge esercitano una o più attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella medesima entro centottanta giorni dall'entrata in vigore. In caso di mancato adeguamento le attività suddette non possono più essere esercitate.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

Art. 13

Entrata in vigore

(identico)